



## **TITOLO I**

### **Capo I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1**

###### **Principi generali**

- 1) Il Libero Consorzio comunale di Caltanissetta è un ente territoriale di area vasta dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria, nell'ambito delle leggi regionali e statali di coordinamento della finanza pubblica e secondo i principi fissati dal presente statuto e dai regolamenti.
- 2) Il Libero Consorzio comunale, quale ente di secondo livello, rappresenta il territorio e le comunità che ne fanno parte, curandone gli interessi e promuovendone e coordinandone lo sviluppo civile, sociale ed economico.
- 3) Il Libero Consorzio informa la propria organizzazione e attività ai principi di partecipazione democratica, di imparzialità, buon andamento, trasparenza delle decisioni e degli atti, e semplificazione delle procedure, al fine di realizzare il buon andamento e l'efficacia dei servizi. Il Libero Consorzio considera la trasparenza strumento necessario per rendere concreti ed attuali i valori costituzionali dell'imparzialità, onestà e buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità; a tal fine assicura la conoscibilità dei documenti ed informazioni in suo possesso, cui è tenuta per legge, attraverso il proprio sito istituzionale sulla rete internet, riconoscendo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui è stata omessa la pubblicazione, nonché riconoscendo l'accesso generalizzato a tutti i documenti e dati, per i quali la legge, o l'apposito regolamento, non ne prevedano l'esclusione o la limitazione.

- 4) Ai fini della trasparenza anche i dati relativi agli amministratori previsti dalle norme vigenti sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".
- 5) Il Libero Consorzio si impegna, altresì, ad integrare, nell'ambito delle azioni anticorruzione, le informazioni disponibili sull'attività amministrativa, seppure non obbligatorie per legge, attribuendo alla trasparenza un ruolo essenziale, sia per favorire la partecipazione, ma soprattutto quale principale mezzo per il contrasto alla corruzione.
- 6) La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituisce obiettivo primario dei regolamenti sull'attività degli organi elettivi, degli uffici e della dirigenza degli stessi.
- 7) Il Libero Consorzio aderisce ai principi di solidarietà e della cooperazione internazionale e nell'aspirazione ad una società multietnica e multiculturale, favorisce la piena integrazione degli stranieri extracomunitari.
- 8) Si oppone ad ogni forma di razzismo, favorisce la libera espressione dell'identità culturale e la partecipazione di minoranze etniche e religiose presenti nella comunità provinciale; promuove e realizza politiche di accoglienza e del rispetto dei diritti per gli stranieri immigrati, esuli, rifugiati politici e nomadi, in collaborazione con enti, associazioni e volontariato operanti in tale ambito.
- 9) Riconosce le pari opportunità in ogni campo, adottando programmi ed iniziative atte a garantire e promuovere la democrazia paritaria nella vita sociale, culturale, economica e politica. Il libero consorzio agisce per l'equilibrio di entrambi i generi nei suoi organi di governo e nell'accesso negli organi di amministrazione delle società partecipate..

## **Art. 2**

### **Territorio**

- 1) Il libero consorzio ha per capoluogo la città di Caltanissetta.
- 2) Il territorio del Libero Consorzio coincide con il territorio dei Comuni che, sulla base della legge Regionale che lo istituisce, sono consociati.

- 3) Il territorio è composto da due zone aventi peculiari caratteristiche storiche, geografiche, economiche e culturali: la zona nord, prettamente collinare e la zona sud, caratterizzata da colline che dolcemente arrivano a congiungersi con la Piana di Gela, che occupa un'area mediamente vasta che include la costa e supera i limiti provinciali , estendendosi anche nel vicino territorio di Ragusa.
- 4) Il Libero Consorzio tiene conto delle suddette zone nello svolgimento dei suoi compiti di programmazione , nell'attuazione delle funzioni amministrative e nell'articolazione della collaborazione con gli altri enti territoriali.
- 5) Può articolare il proprio territorio in aree territoriali omogenee, avvalendosi di eventuali forme associative già esistenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e dei criteri di efficacia,efficienza, economicità, adeguatezza e riduzione della spesa.
- 6) Il Libero Consorzio promuove la tutela dell'identità culturale dell'intero territorio e delle sue parti, espressa attraverso le sue componenti storiche, ed opera per la valorizzazione delle risorse in esso contenute, tenendo conto delle vocazioni dei singoli sistemi territoriali.

### **Art. 3**

#### **Sede, gonfalone e stemma**

- 1) La sede del Libero Consorzio è in Caltanissetta, Viale Regina Margherita, n.28. Presso di essa si riuniscono il Consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci.
- 2) Il regolamento per il funzionamento degli organi può prevedere che, per esigenze particolari, su deliberato dei rispettivi consessi, gli organi provinciali possono riunirsi anche in altra sede, senza oneri a carico dell'ente.
- 3) Il Libero Consorzio ha un proprio gonfalone ed uno stemma .
- 4) Lo stemma dell'Ente è registrato alla consulta araldica di Roma ed è costituito da uno scudo su fondo amaranto, che porta al centro un'aquila dorata, sormontata da una corona aurea avente all'interno due rami, uno di quercia e uno di alloro. L'aquila è adagiata su due cornucopie d'oro, ripiene di frutti e

spighe di frumento e porta al collo una corona d'oro e sul petto lo stemma della città di Caltanissetta, costituito da una torre d'avorio in campo vermiglio.

- 5) Il gonfalone è costituito da un drappo di velluto colore amaranto, su cui è riprodotto lo stemma del Libero Consorzio.
- 6) Il distintivo del Presidente è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma dell'Ente, da portare a tracolla.

#### **Art. 4** **Bandiera**

- 1) La bandiera dell'Ente è su fondo giallo e bordo azzurro e porta in centro lo stemma.
- 2) In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte la bandiera della Repubblica italiana, quella dell'Unione europea e quella dell'Ente.
- 3) Nelle sedi istituzionali dell'Ente, all'esterno, vengono quotidianamente esposte al centro la Bandiera della Repubblica italiana, alla sua destra quella dell'Unione Europea e quella del Libero consorzio.

#### **Art. 5** **Albo pretorio**

- 1) La pubblicazione di tutti gli atti, avvisi, previsti dalla legge, dallo Statuto, e dai regolamenti, avviene sul sito istituzionale dell'Ente, on-line.
- 2) La pubblicazione dei provvedimenti avviene sull'Albo Pretorio on-line, in apposita sezione del sito.
- 3) La pubblicazione garantisce l'accessibilità, l'integrità e la facilità della lettura.
- 4) Il Segretario Generale è responsabile della pubblicazione e può conferire, con propria determinazione, a funzionario la certificazione della pubblicazione.
- 5) L'Ente promuove e favorisce ogni forma di comunicazione informatica e telematica che consenta la libera visione di ogni documento amministrativo da parte di chiunque.

## **Art. 6**

### **Finalità**

- 1) Il Libero Consorzio, nell'esercizio delle funzioni proprie o ad esso attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, persegue principalmente i seguenti obiettivi:
  - a) la tutela e la valorizzazione di ogni tipo di risorsa, attuale e potenziale, della popolazione e del territorio, secondo il principio di sviluppo sostenibile, favorendo la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti locali alle scelte politiche della comunità;
  - b) l'accrescimento dell'eguaglianza di opportunità per tutte le persone appartenenti alla comunità territoriale e la promozione della solidarietà tra le stesse, con primario riguardo alle più svantaggiate e nel rispetto e nella valorizzazione della specificità di ciascuna, garantendo a coloro che si trovano nel proprio territorio uguaglianza e possibilità di pieno sviluppo della persona umana, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali;
  - c) il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza tra uomini e donne e tra soggetti diversi nell'accesso al mercato del lavoro e nel più generale contesto familiare e sociale, in modo da garantire uguali opportunità per tutti, sia al proprio interno, nell'organizzazione dell'Ente, sia nel complesso delle attività sviluppate sul territorio, con specifico riferimento ai rapporti con altri enti e organizzazioni, nel comune impegno di promozione e sostegno di interventi a favore dei disabili, dei giovani, della terza età e delle famiglie;
  - d) le Pari Opportunità tra uomo e donna assicurando la presenza di entrambi i sessi negli Organi Collegiali della Provincia, nonché negli Enti, Aziende, Istituzioni ed organismi partecipati o da essa dipendenti. A tal fine la delibera di approvazione degli indirizzi per le nomine stabilisce i criteri e le percentuali da rispettare.
  - e) l'equilibrato sviluppo della intera comunità provinciale, anche attraverso il riequilibrio della distribuzione delle risorse e delle strutture di servizio del territorio;
  - f) il rispetto e la valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose; l'inserimento sociale lavorativo e la mobilità dei disabili, disciplinando le modalità di partecipazione alla piena realizzazione della loro integrazione;

- g) la promozione di una cultura della pace, dei diritti umani, del rispetto dell'ambiente naturale e dello sviluppo sostenibile;
  - h) la valorizzazione della propria autonomia, democraticità e influenza in tutte le sedi sociali e istituzionali;
  - i) il miglioramento delle proprie funzioni e servizi sotto i profili dell'efficacia e dell'efficienza;
  - l) la salvaguardia e la valorizzazione delle diverse risorse culturali, storiche , artistiche, archeologiche ed ambientali del proprio territorio, ricercando il coinvolgimento delle comunità locali nel mantenimento degli equilibri ecologici;
  - m) il potenziamento degli enti locali compresi nel proprio territorio e l'elevazione della qualità della vita delle rispettive comunità, lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione e la tutela dell'ambiente;
  - n) la promozione della creazione e la valorizzazione di libere forme associative e di cooperazione tra cittadini, con particolare attenzione a quelle di volontariato sociale e lo sviluppo della più ampia cooperazione con le forme di organizzazione sociale pubbliche e private locali, nazionali ed internazionali, nei settori economici, sociali, culturali;
- 2) Il Libero Consorzio informa la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche nella propria circoscrizione territoriale;
- 3) Il Libero Consorzio assicura i rapporti istituzionali con le altre istituzioni della Repubblica, con le istituzioni europee e con le autonomie locali dei paesi membri secondo il principio di leale collaborazione istituzionale.

## **CAPO II FORME DI COOPERAZIONE**

### **Art. 7**

#### **PRINCIPI**

- 1) Libero Consorzio favorisce ogni forma di collaborazione con lo Stato, la Regione, i Comuni e le loro Unioni o convenzioni e gli altri Enti pubblici .
- 2) Nell'esercizio delle proprie competenze agisce, nei confronti degli altri Enti

territoriali e dei privati, singoli o associati, secondo i principi di libertà, di autonomia, di sussidiarietà e di cooperazione .

- 3) L'Ente tutela e promuove gli interessi del territorio negli organismi statali e regionali ai quali partecipa, in via diretta o indiretta, ritenendo essenziale il proprio ruolo di rappresentanza del territorio ai fini di una effettiva valorizzazione dell'autonomia locale e di un costante adeguamento degli interventi statali e regionali alle esigenze della autonomia, in sintonia col principio fondamentale sancito dall'art.5 della Costituzione e dall'art.15, comma 2, dello Statuto siciliano.
- 4) Rappresenta e promuove gli interessi del territorio negli organismi regionali ai quali partecipa o ha accesso, improntando la sua azione al principio della leale collaborazione.
- 5) Attraverso la concertazione e la programmazione interistituzionale, fondata sulla pari dignità istituzionale, realizza forme di partecipazione e relazione con la Regione.

### **Art. 8**

#### **Rapporti internazionali e con l'unione Europea**

- 1) Nelle materie consentite dalla legge, il libero consorzio promuove forme di collaborazione locale e generale con le istituzioni locali di altri Paesi, nonché con le province limitrofe e la Regione Sicilia, per il perseguimento di obiettivi di comune interesse, anche stipulando accordi e convenzioni con gli stessi Enti;
- 2) Può intrattenere rapporti con l'Unione Europea e con i poteri locali di altri Paesi per ragioni di scambio culturale e per il coordinamento di iniziative economiche.
- 3) Promuove iniziative di rilievo internazionale e partecipa a quelle promosse da altri enti territoriali, sviluppando attività di cooperazione e di solidarietà internazionale, con particolare attenzione alle relazioni con le istituzioni locali di area vasta europea, e concorrendo al processo di unità politica e di integrazione sociale ed economica tra nazioni e popoli dell'Unione Europea.

- 4) Valorizza attività di partenariato nella progettazione e nell'attuazione di interventi comunitari, partecipando a progetti e bandi in relazione ai propri obiettivi.

## **Art. 9**

### **Rapporti con i Comuni**

- 1) Il Libero Consorzio, quale Ente di secondo grado e di area vasta, intende valorizzare il concetto di azione di rete e, pertanto, attribuisce primaria e strategica importanza all'attuazione di forme di azione di rete tra la sua amministrazione e le realtà comunali ed in tale ambito valorizza, promuove e sostiene accordi tra i diversi enti territoriale e la Regione, per favorire e sviluppare forme di collaborazione, nonché per indirizzare ed adottare linee comuni e condivise.

- 2) Il Libero Consorzio promuove la cooperazione con gli enti locali del territorio, in modo da fare rete, per approfondimento reciproco su specifiche materie di interesse generale, relative alla collettività amministrata, scambio di buone prassi, nonché per affrontare e agevolare l'utilizzazione di servizi rivolti al territorio provinciale ed alla sua comunità nelle forme di volta in volta ritenute più idonee, e ciò al fine di ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi, secondo criteri di adeguatezza, efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle competenze professionali del personale degli enti stessi.

In particolare, fornisce assistenza tecnico-amministrativa L'Ente , nell'ambito delle funzioni di supporto agli enti locali, può offrire servizi tecnici ed amministrativi nell'interesse dei comuni e delle Unioni dei Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni, prioritariamente nelle seguenti materie:

- a) **Appalti e acquisti**

Funzioni di Stazione unica appaltante

Formazione del personale

- b) **Servizi informatici**

Elaborazione e gestione di banche dati e servizi su piattaforma elettronica.

Mediante accordi, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, per l'esercizio di specifiche funzioni, disciplina l'utilizzo delle proprie strutture immobiliari a favore dei comuni e viceversa



**CAPO III**  
**GESTIONE DEI SERVIZI**

**ART. 10**

**MODALITA' Di GESTIONE DEI SERVIZI**

- 1) Il Libero Consorzio svolge l'azione amministrativa secondo criteri di imparzialità, immediatezza e trasparenza, nelle procedure, al fine di realizzare il buon andamento e l'efficienza dei servizi. A tal fine adotta, in armonia con le disposizioni di legge, regolamenti per la disciplina delle proprie funzioni, garantendo la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ai procedimenti amministrativi.
- 2) In armonia con le disposizioni legislative in vigore, può adottare forme diverse per la gestione dei servizi.
- 3) Può promuovere la stipula di apposite convenzioni per utilizzare i servizi gestiti dai comuni o fare utilizzare dagli stessi i propri servizi.
- 4) Può promuovere la costituzione di istituzioni, organismi strumentali per la gestione dei servizi sociali dotati di personalità giuridica, autonomia gestionale e di proprio statuto approvato dal Consiglio del Libero Consorzio, di aziende speciali, anch'esse dotate di autonomia gestionale, istituzionalmente finalizzate al raggiungimento di scopi specifici.
- 5) Può promuovere la costituzione di società per azioni, a partecipazione pubblica sia maggioritaria che minoritaria, in relazione alla natura dei servizi da erogare, qualora si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati e qualunque altra forma associativa e gestionale dei servizi pubblici di competenza previsti dalla legge.
- 6) Può ricorrere ad ogni altro strumento giuridico concesso dalla legge per creare nuovi servizi o migliorare quelli esistenti o per concludere accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
- 7) La gestione dei servizi sarà disciplinata da apposito regolamento consiliare.
- 8) Allo scopo di favorire i nuovi investimenti, il Libero Consorzio insieme alla Regione e ai Comuni promuove l'integrazione unitaria delle strutture amministrative esistenti, con funzione di interlocuzione con gli investitori, per assicurare tempi certi, omogeneità e speditezza del processo decisionale.

## **ART. 11**

### **ACCORDI DI PROGRAMMA**

- 1)** Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, liberi consorzi, amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici, o ,comunque, due o più tra i predetti soggetti, il Presidente del Libero consorzio, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera , o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.
- 2)** L'accordo può prevedere, altresì, procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
- 3)** Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
- 4)** L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora preveda l'intervento della Regione e venga adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
- 5)** Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione allo stesso del sindaco deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
- 6)** Qualora importi spesa, il relativo impegno sarà assunto dai competenti organi. La mancata copertura finanziaria determina la caducazione dell'accordo.
- 7)** La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e sugli eventuali interventi sostitutivi, è svolta da un collegio presieduto dal Presidente del libero consorzio o da un suo delegato e composto da rappresentanti degli enti locali interessati.

- 8) Le superiori norme potranno essere modificate da eventuali successive disposizioni statali di modifica e di integrazione, in quanto compatibili.

## **ART.12**

### **Programmazione**

- 1) Il Libero Consorzio, quale ente territoriale di area vasta, assume la politica di programmazione coordinata con la Regione, i Comuni e le loro Unioni, come metodo ordinatore della propria attività.
- 2) Il Libero Consorzio approva ed aggiorna i propri indirizzi, mediante i quali sono definiti gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine per il territorio, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento ed il metodo di attuazione.
- 3) L'Ente esercita funzioni di pianificazione territoriale, urbanistica generale e di coordinamento, attraverso il piano finalizzato al coordinamento, alla coerenza ed all'indirizzo delle finalità generali relative all'assetto ed alla tutela del territorio del libero consorzio, connessi ad interessi di rango provinciale e/o sovracomunale, articolando sul medesimo territorio le linee di azione della programmazione e/o pianificazione regionale, in quanto indica la politica di governo del territorio provinciale, ponendosi quale sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali dell'Ente e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale, ovvero elemento di coerente congiunzione tra gli atti e i quadri di riferimento normativo della programmazione territoriale regionale e la medesima programmazione comunale. Quale strumento di coordinamento e di indirizzo, mira a definire, promuovere ed incentivare politiche, strategie e modalità di accordo tra soggetti, azioni concertate e criteri di gestione, proponendo un progetto di territorio quale luogo per relazioni e reti sociali per uno sviluppo sostenibile, collettivo, condiviso.
- 4) Il piano comprende gli interventi attraverso i quali si determinano gli indirizzi generali di assetto strutturale del territorio e si perseguono gli obiettivi strategici di sviluppo economico, perseguiti secondo principi di sostenibilità ambientale, dello sviluppo culturale e sociale della comunità provinciale

## **TITOLO II**

# **TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONE POPOLARE**

## **CAPO I**

### **DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELL'ACCESSO**

#### **ART. 13**

##### **Trasparenza, legalità e accesso civico**

- 1) La pubblicazione degli atti amministrativi, di avvisi e di ogni altro documento previsto dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti, è effettuata all'Albo pretorio informatico, ai sensi della legge 69/2009 e s.m.i. ed ai fini dell'efficacia, per la durata prevista dalle specifiche disposizioni. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facile lettura. Gli atti amministrativi dell'Ente divenuti esecutivi a seguito di pubblicazione all'albo pretorio, devono essere accessibili dal sito Istituzionale dello stesso, sezione Amministrazione Trasparente per la durata stabilita dalle disposizioni vigenti. I dati accessibili prodotti dall'Ente devono essere resi universalmente disponibili sotto forma di dati aperti (Open data).
- 2) L'Ente tutela il diritto di accesso civico relativo ai documenti, alle informazioni ed ai dati per i quali è prevista la pubblicità e trasparenza e si attiva nei termini e nelle modalità disciplinate dal d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
- 3) Riconosce a tutti i cittadini il diritto di ottenere informazioni sulle attività degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto di accesso agli atti ed ai provvedimenti amministrativi, potendone acquisire copia secondo le previsioni della L. n. 241/1990 e s.m.i.
- 4) Tutti gli atti del Libero consorzio comunale di Caltanissetta sono pubblicati sul Sito Istituzionale, ad eccezione di quelli qualificati come riservati per previsione di legge o per effetto di una temporanea e motivata determinazione dell'organo competente che ne precluda l'esibizione.
- 5) Il Regolamento sul Diritto di Accesso agli Atti assicura ai cittadini singoli associati il diritto di accesso agli atti amministrativi, in conformità alla legge, e

disciplina l'esibizione e il rilascio di copie nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza.

- 6) Il Libero Consorzio è dotato del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, in conformità alle norme vigenti contenente le misure, le modalità e le iniziative volte ad assicurare, in collegamento con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, un adeguato livello di trasparenza riferita all'organizzazione e all'attività dell'Ente, mediante la pubblicazione di documenti, dati e informazioni in apposita sezione del Sito Istituzionale.

## **ART. 14**

### **Procedimento Amministrativo**

- 1) L'attività amministrativa del Libero Consorzio comunale di Caltanissetta persegue i fini determinati dalla Legge e dallo Statuto ed è retta da criteri di programmazione, di economicità, di efficienza, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza..
- 2) Il procedimento amministrativo non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
- 3) Ove il procedimento consegua obbligatoriamente a un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'Ente ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
- 4) Le modalità e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento e della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, i termini e le Autorità cui è possibile ricorrere, i diritti e le garanzie dei soggetti del procedimento amministrativo, sono disciplinati dalla normativa vigente e dal Regolamento sul procedimento amministrativo.
- 5) Per conseguire maggiore efficienza nello svolgimento della propria attività, il libero consorzio incentiva l'uso degli strumenti telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati e garantisce il diritto alla partecipazione al procedimento ai soggetti interessati.

## **ART. 15**

### **Motivazione dei provvedimenti amministrativi**

- 1) Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi e il personale, deve essere sostenuto da adeguata motivazione.

## **ART. 16**

### **Regolamentazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a Enti ed Associazioni**

- 1) La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, patrocini onerosi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a Enti pubblici e privati, sono subordinati alla predeterminazione da parte del Consiglio Provinciale dei criteri e delle modalità cui attenersi, se non disciplinati da specifica normativa.

## **CAPO II**

### **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

## **ART. 17**

### **Forme di consultazione da parte dei cittadini**

- 1) Le forme di consultazione popolare previste e riconosciute dal Libero consorzio da sottoporre allo stesso per la risoluzione di problematiche di competenza provinciale sono:
  - a) Istanza: atto in cui il cittadino singolo o associato domanda o sollecita l'Ente ad avviare o adottare provvedimenti di propria competenza;
  - b) Petizione: atto presentato da parte di più soggetti agli organi di governo dell'Ente sulla necessità di provvedere e assumere iniziative specifiche in relazione a interessi generali e bisogni comuni;

- c) Proposta : atto collaborativo presentato dal cittadino singolo o associato finalizzato a promuovere l'attivazione di iniziative o interventi di interesse pubblico e collettivo da parte dell'Ente.
- 2) Il Presidente, decide se dare seguito alla richiesta, dandone comunque comunicazione ai richiedenti entro 30giorni. In caso di diniego la comunicazione deve essere motivata.

## **ART. 18**

### **Partecipazione popolare e Organismi di consultazione**

- 1) Il libero consorzio promuove, sollecita, garantisce e valorizza la concreta e fattiva partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'azione amministrativa e al governo del territorio.
- 2) Favorisce forme di partecipazione per la elaborazione di piani e programmi, anche sottoforma di pubbliche assemblee, convocate dal Presidente.
- 3) Le assemblee su problemi o questioni che rivestono particolare rilevanza per la comunità territoriale possono essere indette anche su richiesta di almeno cinque Associazioni iscritte nel registro provinciale delle Associazioni, o almeno da cinquecento cittadini residenti.
- 4) Di eventuali documenti approvati da dette Assemblee deve essere data comunicazione al Consiglio, nella prima seduta utile successiva allo svolgimento dell'Assemblea,
- 5) Le consultazioni possono essere limitate anche a parte del territorio o della popolazione e possono assumere anche la forma di indagini, sondaggi, questionari e riguarderanno problemi e temi di interesse della comunità territoriale.
- 6) Le forme di consultazione e partecipazione della popolazione, anche secondo modalità semplificate e informatiche, nel rispetto delle esigenze di contenimento dei costi , sono disciplinate da apposito Regolamento.
- 7) Il regolamento degli istituti di partecipazione disciplina la procedura referendaria relativamente alla richiesta, alla raccolta delle firme, alla verifica delle condizioni di ammissibilità, alle modalità di svolgimento ed alla validità della consultazione referendaria.

## **ART.19**

### **Referendum abrogativo**

- 1)** Il Libero consorzio di Caltanissetta può promuovere Referendum abrogativi su temi di propria esclusiva competenza e di particolare rilevanza per la collettività.
  - 2)** L'indizione del referendum può essere richiesta dal Consiglio con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti assegnati, dall'Assemblea dei Sindaci, con il voto favorevole di almeno la metà dei Comuni compresi nel territorio del libero consorzio e la maggioranza della popolazione residente, oppure da almeno 20.000 residenti nel territorio che abbiano raggiunto la maggiore età. I residenti che intendono promuovere referendum devono costituirsi in comitato con la partecipazione di almeno cinquanta elettori.
  - 3)** Il referendum è promosso su materie di esclusiva competenza dell'Ente, ad eccezione delle seguenti:
    - a) Atti di elezione, nomina, designazione, revoca o decadenza;
    - b) Atti relativi allo stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Ente e delle aziende ed istituzioni;
    - c) Statuto e regolamenti del Consiglio sullo della Provincia;
    - d) bilancio e contabilità;
    - e) tributi e tariffe
    - f) regolamenti interni sul funzionamento degli organi;
    - g) materie sulle quali il Consiglio deve pronunciarsi entro termini stabiliti dalla legge;
    - h) atti relativi a spese già impegnate o a rapporti negoziali instaurati con terzi
    - i) Pareri richiesti dalla legge;
    - j) atti di esecuzione di norme legislative, statutarie o regolamentari e di esecuzione delle delibere consiliari;
    - k) atti in materia di diritti delle minoranze etniche e religiose.
- Inoltre, il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre consultazioni elettorali e non può svolgersi prima che siano decorsi dodici mesi dall'attuazione di altro precedente Referendum
- 4)** Sugli atti di programmazione e pianificazione è ammesso soltanto il referendum consultivo.
  - 5)** Qualora la proposta di referendum comporti l'abrogazione di norme o atti generali dell'ente essi devono essere puntualmente indicati.
  - 6)** Il referendum è indetto dal Presidente. Sulla sua ammissibilità, dopo che siano raccolte le firme nel caso sia ad iniziativa popolare, si esprime il Consiglio.



- 7) La decisione del Consiglio riguarda l'ammissibilità della materia, la chiarezza della formulazione del quesito e la regolarità della presentazione da parte dei soggetto promotori.
- 8) Il referendum deve avere luogo entro i 180 giorni successivi alla presentazione della richiesta e non può coincidere con altre operazioni di voto.
- 9) La proposta assoggettata a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.
- 10) In relazione all'esito del referendum, il presidente è tenuto a proporre al Consiglio, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, i provvedimenti conseguenti. Qualora il Consiglio ritenga di disattendere in tutto o in parte dall'esito del referendum, deve motivare esplicitamente il proprio rifiuto.
- 11) Un apposito regolamento disciplina lo svolgimento dei referendum e delle altre forme di consultazione e partecipazione della popolazione, anche secondo modalità semplificate ed informatiche, nel rispetto delle esigenze di contenimento dei costi.

## **ART. 20**

### **Consultazione e referendum consultivo**

- 1) Il libero consorzio, nei procedimenti relativi all'adozione degli atti di rilievo generale (indirizzo politico amministrativo, sviluppo e coordinamento), può promuovere la consultazione dei cittadini singoli o associati, nonché di altre pubbliche istituzioni o associazioni per individuare, condividere e favorire la definizione di obiettivi e interessi pubblici dell'intera comunità provinciale e del suo territorio.
- 2) Il referendum consultivo può essere promosso su materie di esclusiva competenza dell'Ente e di particolare rilevanza per la collettività territoriale.
- 3) La richiesta di referendum compete:
  - a) al Consiglio provinciale, con il voto della maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, compreso il Presidente;
  - b) a n. 10 Consigli comunali, purché rappresentino almeno il 20% per cento della popolazione provinciale, così come risultante dall'ultimo censimento ISTAT;

- c) a n. 10.000 cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età.
- 4) Il referendum consultivo non è ammesso in materia economico-finanziaria, su atti di esecuzione di norme legislative, statutarie e regolamentari e di esecuzione delle delibere consiliari, su provvedimenti relativi ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze, sullo stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Ente, sullo statuto e regolamenti interni, sul funzionamento degli organi, sui pareri ed altri atti richiesti da disposizioni di legge.
  - 5) Inoltre, il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre consultazioni elettorali e non può svolgersi prima che siano decorsi dodici mesi dall'attuazione di altro precedente referendum.

## **ART. 21**

### **Diritto d'udienza**

- 1) Il Presidente è tenuto a rendere noto il giorno e l'ora nei quali i cittadini possono esercitare il diritto d'udienza, relativamente a problemi attinenti ai servizi di istituto dell'Ente.

## **ART. 22**

### **Altre forme di partecipazione e consultazione popolare**

1. Il Libero Consorzio può promuovere organismi di partecipazione attiva per lo studio, l'approfondimento e la ricerca attraverso l'istituzione di consulte, osservatori, comitati, gruppi di lavoro.
2. Può promuovere, al fine di ottimizzare la propria azione e a scopi conoscitivi, forme di rilevazione di dati, opinioni e grado di soddisfazione della cittadinanza in merito alla realizzazione, erogazione e fruizione di servizi generali e di valore strategico, anche studiando e sperimentando formule che prevedono l'utilizzo delle nuove tecnologie.

## **Articolo 23**

### **Partecipazione alla formazione di atti**

- 1) Il libero consorzio adotta apposito regolamento per disciplinare le misure organizzative idonee a rendere effettivo l'esercizio del diritto di accesso ai

documenti amministrativi ed alle altre informazioni in possesso dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono pubblici servizi, in modo da garantire la trasparenza, l'imparzialità e la pubblicità dell'attività, la partecipazione consapevole all'attività della Provincia da parte dei cittadini e la conoscenza di ogni notizia utile allo svolgimento dell'attività propria dei soggetti di diritto e degli enti di fatto.

- 2) Nei procedimenti relativi alla adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati sia in forma diretta, mediante questionari, riunioni, assemblee o audizioni, sia in forma indiretta, mediante interpello dei rappresentanti di categorie, ovvero, di consulte di settore appositamente istituite.
- 3) L'avvio di procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive deve essere comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge devono intervenire, nonché ai soggetti, individuati o individuabili dagli organi o uffici della Provincia, ai quali possa derivare un pregiudizio dall'atto finale da emanarsi a conclusione del procedimento.
- 4) Le comunicazioni di cui al precedente comma sono effettuate ogni qualvolta non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento. Resta in ogni caso salva la facoltà di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al precedente comma, provvedimenti cautelari.
- 5) Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i procedimenti amministrativi che abbiano come atto finale provvedimenti di adozione di regolamenti, atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

### **TITOLO III**

#### **RUOLO E FUNZIONI DEL LIBERO CONSORZIO**

##### **CAPO I**

##### **AUTONOMIA**

##### **ART. 24**

##### **Governo di area vasta**

- 1) Il Libero Consorzio, quale Ente di area vasta, è espressione della comunità locale, fortemente radicata nel territorio, la cui integrità ne costituisce bene primario.

- 2) Nell'esercizio delle sue funzioni di governo di area vasta, si impegna a salvaguardare le prerogative e la dignità delle comunità locali, singole o associate, cooperando con le stesse per migliorarne le strutture organizzative ed i servizi.
- 3) Promuove un confronto costante con regione e comuni relativamente alle funzioni spettanti ai singoli livelli di governo locali; promuove, altresì, il pluralismo culturale, associativo ed educativo, favorendo l'attività del volontariato, riconoscendo allo stesso il ruolo di sostegno e di collaborazione all'azione pubblica. Favorisce il più ampio confronto con le forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali operanti nel territorio.
- 4) L'Ente può prevedere l'esercizio in forma associata di funzioni da parte dei comuni.

#### **ART. 25**

##### **Autonomia del libero Consorzio**

- 1) Il Libero Consorzio comunale, quale ente territoriale facente parte del pluralismo ordinamentale della repubblica e della Regione siciliana ,è un ente autonomo, con un proprio statuto, propri poteri e proprie funzioni, secondo i principi fissati dallo Statuto Regionale.
- 2) L'autonomia dell'Ente si articola in autonomia statutaria, autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché in autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dallo Statuto regionale, e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

#### **ART. 26**

##### **Autonomia Statutaria**

- 1) Lo Statuto è l'atto fondamentale dell'autonomia dell'Ente, ispirato ai principi di autonomia fissati dalla Costituzione, dalle leggi, e alle forme della democrazia.

#### **Art. 27**

## **Potestà regolamentare**

- 1) Nell'ambito della piena riserva di normativa regolamentare indipendente, riconosciuta dalla Costituzione, il Libero Consorzio ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni fondamentali, proprie o successivamente conferite con legge statale o regionale.

### **ART. 28**

#### **Autonomia finanziaria**

- 1) L'Ente è dotato di autonomia impositiva, nei limiti di legge.
- 2) Dispone di risorse finanziarie derivanti da contributi e trasferimenti statali e regionali, da addizionali e compartecipazioni ad imposte ed entrate di altra natura, comprese quelle patrimoniali. All'Ente competono, inoltre, le tasse, tariffe, i diritti, e corrispettivi connessi ai servizi di propria competenza, nella determinazione dei quali si ispira a criteri di equità e giustizia, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare che ciascun cittadino contribuisca alla spesa pubblica in modo proporzionale alla propria capacità contributiva.
- 3) In materia di servizi pubblici a domanda individuale, di servizi soggetti a tariffa e di concessioni, l'obiettivo complessivo è l'equilibrio economico, derivante anche da compensazioni tra gestioni deficitarie e gestioni in attivo.
- 4) Il patrimonio provinciale è attribuito secondo i principi fissati dalle leggi dello Stato e della regioni.
- 5) In materia di bilancio, l'Ente ha potestà regolamentare per quanto concerne gli aspetti organizzativi e di svolgimento della gestione, che esercita nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato e dalla legislazione concorrente della Regione.

## **CAPO II**

### **FUNZIONI AMMINISTRATIVE**

#### **ART. 29**

**Funzioni ex l.r. n. 9 DEL 6.3.86 e ss.mm.ii e della legge 15 del 4.8.2015 e ss.mm.ii**

- 1) Il Libero Consorzio esercita le seguenti funzioni:
  - a) Funzioni proprie previste dalla legge regionale 6.3.1986 n.9 , nonchè quelle dall'art.27 della L.R. n.15/20125;
  - b) Funzioni di supporto, di cui all'art.41 della L.r. n.15/2015 ed all'art.9 del presente Statuto
  - c) Funzioni ulteriori da conferirsi da parte della regione, ai sensi dell'art.1 punto 3 dell'art.27 della L.n.15%2015 attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui al co.1 dell'art.118 della Costituzione, con le modalità di cui all'art. 35 della L.R. n.10 del 15.5.2000.
  - d) Funzioni di organizzazione dei servizi di rilevanza economica già svolti da Enti, Istituti, o consorzi di cui all'art.32 della L.R. n.15/2015, che saranno assegnate dalla Regione Sicilia.

#### **ART. 30**

### **SERVIZI SOCIALI E CULTURALI**

- 1) Il Libero Consorzio, relativamente ai servizi sociali e culturali, provvede:
  - a) all'assistenza ai ciechi ed ai sordomuti rieducabili, di cui all'art.12 della L.r. n.33/91;
  - b) alla promozione di politiche e programmi di sostegno alle condizioni dei disabili, per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro e nella società, rimuovendo gli ostacoli sociali e strutturali, tra cui le barriere architettoniche;
  - c) agli interventi di solidarietà agli anziani, attraverso l'organizzazione di idonee strutture e di iniziative socio-culturali, nonché attività di aggregazione e turismo sociale;
  - d) alla promozione e partecipazione ad iniziative per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti;
  - e) alla realizzazione di strutture e servizi assistenziali, anche mediante la riutilizzazione delle istituzioni socio-scolastiche permanenti;

- f) alla promozione di politiche e programmi atti a realizzare le condizioni di pari opportunità nel lavoro, nello studio, nella vita sociale, civile e politica;
- g) alla distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento degli istituti di istruzione media di secondo grado, nei limiti della vigente legislazione,
- h) alla promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio;

Le funzioni di cui alle lettere g) e h) sono esercitate in collaborazione con gli organi collegiali della scuola

- i) agli interventi per coinvolgere il ruolo determinante delle Università siciliane nello sviluppo e progresso sociale, culturale ed economico della comunità del territorio;
- j) a iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all'individuazione e al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio del Libero consorzio di Caltanissetta;
- k) a iniziative e proposte agli organi competenti in ordine alla tutela, alla valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali;
- l) all'acquisto di edifici e beni culturali ,con le modalità di cui all'art.21, comma 2 e comma 3 della LR. 1 Agosto 12977, n.80 e s.m.i.;

Per l'esercizio delle funzioni di cui alle precedenti lettere j), k), l), il Libero Consorzio di Caltanissetta si avvale degli organi periferici dell'Amministrazione Regionale dei beni culturali ed ambientali

- m) alla promozione e sostegno di manifestazioni e iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo, di interesse sovra comunale;
- n) alla promozione di iniziative per la valorizzazione delle risorse culturali e artistiche locali, per il recupero e la valorizzazione dei teatri comunali, musei e biblioteche, operando per la realizzazione di un coordinamento delle loro attività;
- o) alla promozione di iniziative per il recupero ed il rilancio del patrimonio linguistico e delle tradizioni popolari del territorio;
- p) agli interventi per il potenziamento e la costruzione di strutture ed attrezzature atte a favorire lo sport ed il turismo culturale, sociale, giovanile alla cui gestione provvede direttamente o in concessione;

- q) alla promozione di iniziative atte a favorire opportunità culturali, ricreative e di integrazione sociale per i giovani;
- r) al sostegno e sviluppo dei consorzi universitari presenti nel territorio, nonché degli enti culturali già sostenuti dall'ex provincia regionale. Si mantiene la stabile partecipazione, in qualità di soci, nel Consorzio Universitario, già partecipato dall'ex provincia regionale, nei limiti delle previsioni statutarie dello stesso.

## **ART. 31**

### **SVILUPPO ECONOMICO**

- 1) Il Libero consorzio , in materia di sviluppo economico provvede :
  - a) Alla promozione di iniziative di sostegno all'agricoltura, ed in particolare alle produzioni tipiche e di qualità, nonché alla salvaguardia del patrimonio agricolo – boschivo nell'ambito di un adeguato equilibrio patrimoniale;
  - b) alla promozione di iniziative, in accordo con le associazioni di categoria, e con gli enti economici e locali, atte a favorire lo sviluppo industriale , del terziario avanzato, ;dell'artigianato qualificato;
  - c) ad effettuare interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, compresa la concessione di incentivi e contributi, salve le competenze dei comuni;
  - d) alla vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne;
  - e) all'attuazione di iniziative promozionali e divulgative dei prodotti tipici e tradizionali del territorio , coinvolgendo le risorse naturali e paesaggistiche, nonché i beni architettonici e culturali;
  - f) alla promozione di iniziative protese allo sviluppo di attività marinare o connesse alla fruizione del mare;
  - g) alla promozione, coordinamento e valorizzazione dello sviluppo economico e sociale, comprese le competenze relative all'assistenza dei ciechi e dei sordomuti rieducabili, che deve intendersi estesa, per coloro che sono portatori di handicap aggiuntivi di natura fisica e/o psichica , anche ad attività strutturate a carattere pre-formativo e di orientamento professionale, nonché a specifici percorsi socio-educativi , da svolgersi in età post-scolare e comunque non necessariamente collegate e/o concomitanti con la frequenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e corsi di istruzione e formazione professionale.



**ART. 32**  
**SVILUPPO TURISTICO**

- 1) Il Libero consorzio organizza lo sviluppo turistico entro i limiti della programmazione regionale. Promuove lo sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi .Realizza opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche, di interesse sovra comunale.

**ART. 33**  
**ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE**

- 1) Il libero consorzio comunale provvede alla pianificazione territoriale ed urbanistica, generale e di coordinamento, comprese le opere e gli impianti d interesse sovracomunale, le vie di comunicazione, le reti di servizi e infrastrutture, sistemi di gestione dei servizi pubblici e l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale, con le modalità di cui all'art.34 della L.R.4 agosto 2015 , n.15.
- 2) Predispone il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), da trasmettere all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente per l'approvazione, che determina gli indirizzi generali di assetto strutturale del territorio e le scelte strategiche di sviluppo economico dei relativi territori , con la finalità ulteriore di tutelarne l'integrità fisica ed ambientale,l'identità culturale, nonché di promuovere lo sviluppo sostenibile .Il P.T.C. indica, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale della Regione:
  - a) I diversi usi e destinazioni del territorio, in relazione alle sue caratteristiche geologiche,morfologiche e idrogeologiche;
  - b) la localizzazione dei servizi e delle attività di livello consortile;
  - c) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture, degli impianti produttivi e commerciali, delle principali linee di comunicazione delle reti per la gestione delle risorse energetiche e dei rifiuti;
  - d) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica e idraulico-forestale ed, in genere, per il consolidamento del suolo e la regolamentazione delle acque.
- 3) I comuni interessati hanno l'obbligo di adeguare i loro strumenti urbanistici alle previsioni del piano . In caso negativo le deliberazioni del Libero

Consorzio di Caltanissetta costituiscono varianti rispetto agli strumenti comunali. Il Libero consorzio di Caltanissetta approva gli strumenti urbanistici dei Comuni, la cui adozione deve avvenire previo parere della commissione regionale urbanistica e nel rispetto degli indirizzi regionali.

- 4) Il libero consorzio di Caltanissetta, per l'organizzazione del territorio, provvede alla costruzione e manutenzione della rete stradale intercomunale, rurale, di bonifica e delle ex trazzere, assorbendo ogni competenza di altri enti su tali opere, salvo le vie rurali di interesse comunale.
- 5) Provvede alla costruzione di infrastrutture di interesse sovra comunale.
- 6) Organizza i servizi di trasporto locale interurbano; in coerenza con la programmazione regionale si occupa di autorizzazioni e controlli in materia di trasporto privato.
- 7) Si occupa della protezione del patrimonio naturale e della gestione delle riserve naturali gestite dalla ex provincia regionale.
- 8) Provvede all'organizzazione e gestione in materia di tutela ambientale, entro i limiti della programmazione regionale.
- 9) Provvede all'organizzazione e gestione dei servizi, nonché alla localizzazione e realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando i comuni singoli o associati non possono provvedervi.
- 10) Promuove iniziative di risparmio energetico e fonti rinnovabili secondo le leggi vigenti.
- 11) Favorisce iniziative tese a salvaguardare ed a ripristinare condizioni di equilibrio ambientali.
- 12) Realizza interventi per la difesa del suolo e per la tutela idrogeologica.

## **ART. 34**

### **Principi dell'azione amministrativa**

- 1) L'azione amministrativa dell'Ente si basa sulla differenziazione tra la decisione e l'esecuzione, tra le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, di programmazione, di verifica e controllo dei risultati, che competono agli organi di governo e le funzioni relative alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica che spettano ai dirigenti, mantenendo in tal modo separate le responsabilità degli uni e degli altri, ed evidenziata la trasparenza dei relativi processi decisionale ed attuativo.

## **TITOLO IV**

### **ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL LIBERO CONSORZIO**

#### **CAPO I- PRINCIPI GENERALI**

## **ART. 35**

### **ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE**

- 1) Sono organi di governo del Libero Consorzio il Presidente, il Consiglio e l'Assemblea dei sindaci.
- 2) Gli amministratori di cui al comma 1) , nell'esercizio del loro mandato di organi del libero consorzio, antepongono l'interesse primario del Libero consorzio Comunale di Caltanissetta a quello dei Comuni e degli altri Enti presso i quali esplicano funzioni di amministrazione attiva.
- 3) Sono organi di gestione il Segretario generale e i dirigenti.

## **ART. 36**

### **IMPARZIALITA' AMMINISTRATIVA**

- 1) Gli amministratori di cui al comma 1) del precedente articolo 35, nell'esercizio delle proprie funzioni, devono improntare il proprio comportamento ai principi

di imparzialità e buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle gestionali proprie dei dirigenti.

- 2) Agli stessi è fatto divieto di ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, o istituzioni dipendenti o , comunque, sottoposti al controllo ed alla vigilanza da parte dell'Ente.
- 3) Il Presidente del Libero Consorzio, i membri del Consiglio e i membri dell'Assemblea dei Sindaci hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione, alla votazione, all'adozione e/o all'approvazione di delibere riguardanti interessi propri, ad eccezione dei casi in cui si tratti di provvedimenti normativi o di carattere generale, a meno che non sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto del provvedimento e specifici interessi dell'amministratore, o dei suoi parenti o affini sino al quarto grado. Parimenti, devono astenersi quando si tratti di interessi dei propri parenti o affini sino al quarto grado, o di conferire impieghi agli stessi.
- 4) Nei casi in cui sussista il superiore conflitto di interessi, gli amministratori devono allontanarsi dall'aula, durante la trattazione degli affari.
- 5) Nei casi di cui ai commi precedenti, gli atti di competenza del Presidente sono assunti dal Vicepresidente, a meno che il Presidente non ritenga di sottoporre gli stessi all'esame ed alla deliberazione del Consiglio.
- 6) Le disposizioni contenute nel presente articolo, in ordine al conflitto di interessi, si applicano anche al Segretario ed ai Dirigenti.

## **ART. 37**

### **ESIMENTE ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA'**

- 1) Ove il Presidente della Provincia o il Consiglio provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedano a nominare o designare o incaricare consiglieri provinciali, in rappresentanza della Provincia, quali amministratori di associazioni, consorzi, enti, aziende fondazioni, istituzioni, o società di capitale con partecipazione pubblica, dipendenti dalla Provincia o soggetti a controllo e/o vigilanza da parte della stessa, opera per essi l'esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità prevista dall'art. 67 del D. Lgs. n. 267/2000,

venendo a sussistere nella nomina, nella designazione o nell'incarico la ragione di espletamento del mandato elettivo.

## **ART. 38**

### **STATUS DEGLI AMMINISTRATORI**

- 1) Lo status degli amministratori è disciplinato dalle norme di cui al Titolo II, Capo 2, della L.R. 23.12.2020 , n.30 e ss.mm.ii.

## **CAPO II**

### **GLI ORGANI DI GOVERNO**

## **ART. 39**

### **Il Presidente**

- 1) Il Presidente del Libero Consorzio è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente, lo rappresenta e ne assicura l'unità di indirizzo politico - amministrativo.
- 2) Il Presidente è eletto secondo le modalità prescritte dall'art.18 della L.R. n.15/2015 e ss.mm.ii. e dura in carica cinque anni.
- 3) Il Presidente, nella seduta di insediamento, presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana, davanti al Consiglio.
- 4) Simbolo distintivo del presidente è una fascia di colore azzurro, con frangia oro e canutiglia di cm.8, con lo stemma della repubblica e quello dell'Ente, da portare a tracolla.
- 5) Il Presidente può concedere l'uso della fascia, di cui è titolare, al Vicepresidente o ai consiglieri, di volta in volta, quali rappresentanti dell'ente, su sua delega.

## **ART. 40**

### **Funzioni del Presidente**

Al Presidente, in qualità di organo responsabile del libero consorzio, competono le funzioni di:

- a) Capo dell'Amministrazione

- b) Organo esecutivo dell'ente
- c) Presidente del Consiglio
- d) Presidente dell'Assemblea dei sindaci.

## **ART. 41**

### **Il Presidente quale Capo dell'amministrazione**

- 1) Il Presidente quale Capo dell'Amministrazione e legale rappresentante dell'Ente, è l'organo responsabile del libero consorzio e, in quanto tale, sovrintende all'andamento generale dell'Ente, lo rappresenta a ogni effetto di legge, mantiene l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo ed assicura la rispondenza agli atti di indirizzo approvati dal Consiglio.
- 2) Il Presidente del Libero Consorzio quale Capo dell'Ente:
  - a) convoca e presiede il Consiglio;
  - b) convoca e presiede l'Assemblea dei Sindaci;
  - c) nomina e revoca il Vicepresidente, tra i consiglieri provinciali, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, dandone immediata comunicazione al Consiglio. ;
  - d) può assegnare deleghe a consiglieri, nel rispetto del principio della collegialità, secondo le modalità ed i limiti stabiliti nel successivo articolo 31;
  - e) firma gli atti generali ed amministrativi esterni non di competenza dei Dirigenti, e quelli aventi contenuto discrezionale non espressamente attribuiti dalle legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti, agli organi burocratici;
  - f) nomina e revoca il Segretario Generale dell'Ente, nei termini di legge,
  - g) Attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, provvede alla individuazione del fabbisogno di posti a tempo determinato di dirigenti e alta specializzazione; conferendo i relativi incarichi, secondo le modalità previste dall'art.110 del Dlgs. n.267/200 e del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
  - h) Dispone, sentito il Segretario generale, i trasferimenti interni dei Dirigenti;
  - i) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni del libero consorzio, assicurandone l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza;
  - j) impartisce al Segretario generale, e ai Dirigenti le direttive generali per l'azione amministrativa e la sua gestione, indicando criteri generali e priorità;
  - k) valuta l'adeguatezza del comportamento e degli atti dei vertici burocratici, secondo le modalità stabilite dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

- l) esercita le funzioni di raccordo tra il potere decisionale degli organi istituzionali dell'Ente e la funzione gestionale svolta dai Dirigenti e dall'apparato operativo;
- m) nomina il nucleo indipendente di Valutazione della Performance,
- n) approva il piano anticorruzione ed i relativi allegati.
- o) nomina, designa, e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o, comunque, rispetto ai quali al Libero consorzio è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;
- p) autorizza, di volta in volta, l'uso del gonfalone in manifestazioni nazionali, regionali o locali e autorizza il patrocinio dell'Ente a manifestazioni ritenute meritevoli di interesse pubblico;
- q) stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi, protocolli, , comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture dell'Ente;
- r) esercita le competenze e compie gli atti attribuitegli dalla legge in materia di conferenza dei servizi e accordi di programma
- s) sottoscrive atti di gemellaggio e di amicizia;
- t) indice i referendum del Libero consorzio
- u) risponde direttamente, o attraverso i consiglieri dallo stesso delegati, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata, nei termini del Regolamento, dai Consiglieri.

- 3) I provvedimenti del Presidente assumono la forma di determinazioni
- 4) Quando i provvedimenti siano assunti nell'esercizio di funzioni già spettanti alla giunta, assumono la forma di deliberazioni presidenziali. All'adozione partecipa il Segretario generale.
- 5) I provvedimenti presidenziali sono sottoposti ai pareri di legge. Qualora il Presidente non intenda conformarsi ai pareri di cui al presente comma, deve darne adeguata motivazione.
- 6) I provvedimenti del Presidente sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line.
- 7) Nel caso di urgenza possono essere dichiarati immediatamente esecutivi, con espressa dichiarazione posta nel provvedimento stesso.

**ART. 42**  
**Il Vice Presidente**

- 1) Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'attività amministrativa complessiva e svolge le attività espressamente delegategli dal Presidente.
- 2) Esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questi sia assente o ne sia impedito e decade dalla carica per dimissioni, quando la sua nomina sia revocata dal Presidente e contestualmente all'elezione del nuovo Presidente.
- 3) Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione o decadenza del Presidente, le funzioni sono assunte dal Vice presidente sino all'elezioni del nuovo Presidente.
- 4) In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, assume la Presidenza il Consigliere più anziano di età;
- 5) Non può essere attribuito incarico di Vicepresidente al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti, parenti ed affini fino al quarto grado.

**ART. 43**  
**Deleghe presidenziali**

- 1) Il Presidente del Libero Consorzio, può delegare al Vice Presidente ed ai singoli consiglieri l'esercizio di alcune delle sue funzioni.
- 2) L'atto di delega va fatto in forma scritta e va accettato nella stessa forma dal delegato.
- 3) L'atto indica l'oggetto, con riferimento alle materie gestite da un ufficio dirigenziale, fermo restando che la funzione gestionale e le relative responsabilità del risultato, nella materia stessa, permangono in capo al Dirigente dell'Ufficio.
- 4) Sia l'atto di delega, che la revoca della stessa, vanno comunicati al Consiglio.
- 5) La delega può avere ad oggetto materie specifiche o ambiti tematici inerenti a materie di competenza del Libero Consorzio, e mira a fornire supporto e



collaborazione al Presidente nell'esercizio delle proprie funzioni e non hanno rilevanza esterna.

- 6) Salvo il caso in cui il Vice Presidente eserciti le funzioni per impedimento del presidente, i titolari di delega devono conformarsi alla volontà espressa dal Presidente.
- 7) Gli stessi hanno la facoltà di proporre al Presidente l'adozione di provvedimenti nelle rispettive materie oggetto di delega.
- 8) Il Presidente è l'unico soggetto cui spetta la decisione finale in ordine all'adozione o meno del provvedimento.
- 9) Il presidente può assegnare deleghe specifiche per il compimento, in sua vece, di atti caratterizzati da rappresentanza politica-istituzionale.
- 10) Può conferire deleghe di rappresentanza istituzionale anche a Dirigente di sua fiducia.

#### **ART. 44**

##### **Collegialità**

- 1) Il Vice Presidente ed i consiglieri titolari di deleghe, prestano la loro collaborazione al Presidente nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza, con spirito collegiale, nel rispetto dei vincoli imposti dalla programmazione operativa, collaborando nei rapporti con gli uffici e con l'utenza.
- 2) Al fine di dare piena attuazione al principio di collegialità, il Presidente ed i Consiglieri delegati, si incontrano in apposite riunioni, non pubbliche, alle quali possono essere chiamati a partecipare il Segretario Generale ed i dirigenti ed i responsabili dei servizi interessati, su convocazione del Presidente, che li presiede.

#### **ART. 45**

##### **Il Presidente quale organo esecutivo di governo**

- 1) Il Presidente è organo esecutivo e di governo dell'Ente, e attua gli indirizzi generali e politici-amministrativi del Consiglio Provinciale.

- 2) Nell'esercizio di tali poteri, esercita anche tutte le funzioni già di competenza della Giunta.
- 3) E' competente ad adottare gli atti a contenuto non meramente gestionale, non espressamente riservati al Consiglio, al Segretario generale, ai dirigenti.
- 4) A titolo esemplificativo, competono al Presidente quale organo esecutivo e di governo:
  - a) l'approvazione del piano esecutivo di gestione – piano della performance, affidando ai Dirigenti, dopo l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, obiettivi da raggiungere e risorse necessarie;
  - b) l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
  - c) gli atti in materia di dotazioni organiche e relative variazioni,
  - d) compiti di pianificazione in materia di assunzioni,
  - e) l'approvazione degli schemi di bilancio di previsione, pluriennale e consuntivo, e le relative variazioni, secondo quanto previsto dall'art.175 ,comma 4 del DLGS n.267/2000, da sottoporre al Consiglio;
  - f) la destinazione del fondo di riserva
  - g) l'approvazione della relazione conclusiva al piano delle performance
  - i) l'approvazione dello schema di programma triennale delle opere pubbliche, dei lavori pubblici, e degli investimenti; da sottoporre all'approvazione del Consiglio
  - l) la promozione e la resistenza alle liti e l'esercizio del potere in materia di transazioni , procedimenti giudiziari e costituzione in giudizio, unitamente al responsabile dell'ufficio competente e secondo le regole fissate da apposito regolamento in materia.
  - m) l'adozione di atti in materia di determinazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe per la fruizione di servizi e di beni, nel rispetto degli atti di competenza del Consiglio,
  - n) la determinazione dei criteri per l'erogazione dei contributi, in materia culturale, sociale, turistica e dell'artigianato;
  - o) convenzioni con Enti o ed associazioni per l'affidamento di attività e servizi pubblici;
  - p) la resa di pareri sui piani regolatori generali dei Comuni e sulle loro varianti, la formulazione di osservazioni sui piani particolareggiati, secondo le prescrizioni della legge regionale;

- q) l'approvazione di schemi di accordi di programma e di protocollo d'intesa da stipularsi da parte del Presidente o da suo delegato.

## **ART. 46**

### **Il Programma di Governo**

- 1) Il programma di governo è il documento contenente le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle attività amministrative da realizzare ed i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato. Indica le modalità, i tempi e le risorse finanziarie ed umane per la realizzazione delle linee programmatiche in esso contenute;
- 2) Il Presidente predispone il Programma, con il supporto fornito dalla struttura dell'Ente , e viene presentato al Consiglio entro 60 giorni dalla seduta nella quale si verifica la condizione degli eletti, per essere sottoposto al voto del Consiglio.
- 3) Ogni sei mesi, il Presidente presenta una relazione al Consiglio relativa al lavoro svolto il semestre precedente.
- 4) Entro i venti giorni che precedono l'indizione delle consultazioni per il rinnovo degli organi, il Presidente è tenuto a presentare la relazione di fine mandato, relativa allo stato di attuazione del programma contenuto nella relazione di inizio mandato.

## **ART.47**

### **Presidenza del Consiglio**

- 1) Il Presidente rappresenta il Consiglio ed esercita le attribuzioni a lui affidate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
- 2) Il Presidente presiede il Consiglio.
- 3) In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice Presidente.
- 4) In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vicepresidente, le funzioni vicarie di presidenza del Consiglio vengono assunte dal consigliere anziano.

## **ART.48**

### **Funzioni del Presidente quale Presidente del Consiglio**

- 1) Spetta al Presidente:**
  - a) fissare la data delle riunioni del Consiglio;
  - b) predisporre l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, componendolo con gli argomenti e le urgenze, con gli oggetti che ritiene di inserire di propria iniziativa e con quelli richiesti dai consiglieri secondo le norme previste dallo statuto e dal regolamento;
  - c) convocare, presiedere e dirigere i lavori del Consiglio;
  - d) aprire, dirigere, coordinare e dichiarare chiusa la discussione sui punti all'ordine del giorno e proclamare la volontà consiliare;
  - e) esercitare i poteri di polizia delle adunanze consiliari;
  - f) sottoscrivere, insieme al Segretario, le deliberazioni e gli atti consiliari;
- 2) Il Presidente del Libero Consorzio nell'esercizio dei poteri di Presidente del Consiglio, dispone con propri atti monocratici.**
- 3) Il Presidente, nell'adempimento delle sue funzioni, contribuisce al buon andamento dell'attività amministrativa della Provincia e assicura che i lavori del Consiglio avvengano nel rispetto del regolamento e dei diritti di ogni consigliere. Il Presidente ha inoltre facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio e di limitare l'accesso del pubblico alle stesse.**
- 4) Il Presidente, nello svolgimento delle proprie attribuzioni, si avvale, raccordandosi con il Segretario generale e con il dirigente competente per materia, delle strutture operative che, secondo l'organizzazione interna e la suddivisione delle funzioni, sono preposte a supportare il Consiglio e la Presidenza dello stesso**
- 5) Il Regolamento del Consiglio individua le altre attribuzioni di competenza del Presidente del libero consorzio in qualità di Presidente del Consiglio.**

## **ART. 49**

### **Il presidente**

#### **Quale Presidente dell'Assemblea dei Sindaci**

Spettano al Presidente del Libero Consorzio quale presidente dell'Assemblea dei sindaci le competenze che egli esercita quale presidente del Consiglio, ove compatibili.

## **ART. 50**

### **CESSAZIONE DALLA CARICA DEL PRESIDENTE**

- 1) Nel caso in cui il Presidente si sia dimesso, ovvero sia cessato per qualsiasi causa dalla carica di sindaco nel comune di appartenenza, si procede, entro sessanta giorni dalle dimissioni o della cessazione, all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

## **ART. 51**

### **Il Consiglio**

- 1) Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo del Libero consorzio e dura in carica cinque anni.
- 2) L'incarico di Consigliere è gratuito. Restano a carico del libero consorzio gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti dalla normativa vigente.
- 3) I Consiglieri rappresentano la comunità del Libero consorzio, esercitano la funzione senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto, ed esercitano le attività politico-amministrative connesse all'espletamento del loro mandato.
- 4) Il Consiglio contribuisce alla definizione delle linee programmatiche dell'Amministrazione, al loro adeguamento ed alla loro verifica periodica. Il Consiglio approva specifiche deliberazioni programmatiche su singoli settori dell'attività dell'Ente.
- 5) Il Consiglio propone all'Assemblea lo Statuto e le sue modifiche per l'approvazione.

- 6) Spetta al Consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi per guidare e coordinare le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando poi sulla stessa il controllo politico-amministrativo, al fine da assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegue gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il documento di programmazione.
- 7) Il Consiglio è composto dal presidente, che lo convoca e lo presiede, e dal numero di Consiglieri previsti dalla legge (10)
- 8) Il funzionamento del consiglio si conforma ai principi di pubblicità, trasparenza, e legalità, in modo da assicurare il buon andamento dell'amministrazione.
- 9) L'elezione del Consiglio , la composizione, lo status, la durata in carica, le attribuzioni sono disciplinati dalla legge.
- 10) I consiglieri curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera comunità senza vincolo di mandato.
- 11) Hanno facoltà di chiedere la convocazione del Consiglio , secondo il numero e le modalità stabilite dalla legge, indicando le questioni di competenza del Consiglio medesimo che il presidente deve inserire all'ordine del giorno e discutere nella prima seduta utile.

## **ART.52**

### **Il Regolamento del Consiglio**

- 1) Il Consiglio, con proprio regolamento, disciplina lo svolgimento dei propri lavori, l'esercizio delle proprie potestà, nonché dei poteri, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni, perseguendo l'obiettivo di efficienza funzionale.
- 2) Il regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
- 3) Il regolamento dovrà assicurare il rispetto del criterio generale di non aggravamento delle procedure per l'adozione degli atti fondamentali.

## **ART.53**

### **Decadenza dei Consiglieri**

- 1) I Consiglieri decadono dalla carica, oltre che nei casi previsti dalla legge, qualora non partecipino a tre sedute consiliari consecutive senza giustificato motivo, secondo quanto previsto da apposito regolamento.
- 2) La decadenza è, in ogni caso, deliberata dal Consiglio, previo accertamento delle giustificazioni
- 3) La cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere comunale per qualsiasi causa comporta la decadenza dalla carica di componente del Consiglio del Libero consorzio.

## **Art. 54**

### **Prima Adunanza**

- 1) Il Consiglio, nella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, procede alle operazioni di giuramento, di convalida e di eventuale surrogazione a seguito dell'esame di eventuali situazioni di incompatibilità
- 2) Nella medesima seduta il Presidente comunica la data, entro 60 giorni dalla'insediamento del Consiglio, in cui presenterà allo stesso Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato.

## **Art.55**

### **Competenze del Consiglio**

- 1) Il Consiglio ha competenze sugli atti fondamentali sotto indicati:
  - a) Proposta di Statuto dell'Ente e di Aziende, Istituzioni ed Enti dipendenti, Consorzi e Società a cui partecipa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Sindaci;
  - b) Regolamenti, esclusi quelli relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - c) Programmi, relazioni previsionali e programmatiche;
  - d) Bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, storni tra capitoli appartenenti ad interventi diversi del bilancio, anche se dello stesso servizio, conti consuntivi;
  - e) Programmi pluriennali dei LL.PP.;

- f) Piani finanziari e Programmi OO.PP;
- g) Contrazione di mutui, ad eccezione di quelli previsti in atti fondamentali del Consiglio, emissione di prestiti ed obbligazioni;
- h) Adesioni a società consortili e relative modifiche, partecipazione a società di capitali;
- l) Piani territoriali ed urbanistici e pareri da rendere nelle suddette materie
- m) Proposte e pareri riguardanti modifiche territoriali nell'ambito della Provincia.
- n) Istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e partecipazione.
- o) Istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle aliquote,
- p) disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.
- q) Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
- r) Approvazione debiti fuori bilancio
- s) Assunzione di spese che impegnino i bilanci degli esercizi finanziari successivi a quello di competenza, con esclusione di quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione o fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- t) Ogni altro atto che le leggi assegnano espressamente alla competenza consiliare, essendo la competenza del Consiglio inderogabile, esclusiva e tassativa.

## **Art. 56**

### **Modalità di convocazione del Consiglio**

- 1) Il Consiglio è convocato dal suo Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno da consegnarsi, almeno tre giorni lavorativi prima di quello stabilito per l'adunanza, all'indirizzo di posta elettronica comunicato dai Consiglieri. Nei casi di urgenza la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dal comma precedente, può avere luogo anche ventiquattro ore prima; ma in tal caso ogni deliberazione, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, può essere differita al giorno seguente.
- 2) La consegna degli avvisi deve sempre risultare dalla ricevuta di avvenuta consegna.
- 3) Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima, o ventiquattro ore prima, nei casi di urgenza.
- 4) Nel caso di aggiornamento della seduta per deliberazione del Consiglio,



l'avviso va diramato per via elettronica, ai soli Consiglieri assenti al momento della deliberazione di aggiornamento.

## **Art. 57**

### **Pubblicità delle sedute**

- 1) Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuato i casi in cui, con deliberazione motivata, sia dal Consiglio stesso altrimenti stabilito. La seduta è segreta quando si tratti di questioni che implicano apprezzamenti o giudizi sulla qualità delle persone.
- 2) Il Consiglio si riunisce di regola nella sede del Libero Consorzio e può essere riunito per particolari motivi in sede diversa, e comunque nell'ambito del territorio provinciale, su determinazione del Presidente del Consiglio.
- 3) L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze, sia ordinarie che urgenti, è pubblicato all'Albo del Libero Consorzio on line.

## **Art. 58**

### **Prerogative dei consiglieri**

- 1) La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalle leggi.
- 2) I Consiglieri, oltre al diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio, hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione che esercitano nelle forme previste dal Regolamento.
- 3) I Consiglieri, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno il diritto di avere dagli uffici dell'Ente nonché dalle aziende ed Enti da esso dipendenti, tutte le informazioni e le notizie in loro possesso, nonché visionare ed ottenere copia di documenti, necessari all'esercizio del mandato, serbando il segreto di ufficio. I Consiglieri sono responsabili dell'utilizzo a fini diversi dall'espletamento del mandato delle informazioni e delle notizie acquisite in ragione del proprio status;
- 4) Hanno diritto di far valere le cause giustificative nei casi di pronuncia di decadenza per mancata partecipazione alle sedute del Consiglio.
- 5) Di ricevere adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio.

## **ART.59**

### **L'Assemblea dei Sindaci**

- 1) L'assemblea dei sindaci è l'organo collegiale formato dai sindaci dei comuni compresi nel territorio del libero consorzio comunale.
- 2) Alla stessa sono attribuite funzioni propositive e consultive, secondo quanto disposto dal Presente Statuto, oltre alla funzione di approvare lo Statuto e le sue modifiche, così come disposto dall'art.2, co. 2 della L.R. n.15/2015 e ss.mm.ii..
- 3) L'Assemblea dei sindaci è convocata e presieduta dal Presidente, che fissa l'ordine del giorno.
- 4) L'assemblea esercita le proprie funzioni propositive mediante la presentazione al presidente di proposte di deliberazione di competenza del Consiglio , con possibilità di inviare al Presidente del libero consorzio proprie proposte e risoluzioni.
- 5) L'assemblea, con i voti che rappresentano almeno la metà dei comuni del territorio e la metà della popolazione del libero consorzio, approva o respinge lo Statuto, proposto dal Consiglio del libero Consorzio e pertanto non può, durante l'esame dello stesso, apportare alcuna modifica al testo proposto dal Consiglio.
- 6) Per consentire, comunque, all'Assemblea di esprimersi sul merito della proposta, lo Statuto, prima della sua formale proposizione, le sarà illustrato, in apposita riunione, cui partecipano il presidente ed i Consiglieri, nel corso della quale potranno essere suggeriti emendamenti, che potranno essere inseriti nella proposta e votati dal Consiglio.
- 7) Nell'esercizio della sua funzione consultiva, l'Assemblea esprime parere , non vincolante, in relazione all'approvazione dei bilanci annuali e pluriennali e del rendiconto di gestione dell'Ente da parte del Consiglio con i voti che rappresentino almeno la metà dei Comuni compresi nel territorio e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
- 8) L'Assemblea dei sindaci approva il regolamento che disciplina il suo funzionamento e si avvale di una struttura di supporto messa a disposizione dalla Segreteria generale dell'Ente.

**TITOLO III**  
**PROMOZIONE DELLA PARITA' DI GENERE**

**ART.60**

Consulta delle elette

- 1) Al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, può essere istituita la Consulta delle Elette composta da tutte le consigliere comunali e provinciali del territorio. La Consulta formula proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con la condizione femminile. A tal fine la Consulta può avvalersi del contributo di associazioni di donne, di movimenti rappresentativi, delle realtà sociali, scientifiche, lavorative, sindacali e imprenditoriali, nonché di esperte della condizione femminile.
- 2) La Consulta fornisce, a richiesta, pareri agli organi della Provincia prima della definizione degli atti di indirizzo di competenza del Consiglio per la promozione della parità di genere.

**ART. 61**

**Consigliera/Consigliere di Parità**

1. La Consigliera/Il Consigliere di Parità è una figura istituzionale prevista dal D.Lgs. 198/2006, modificata con L. 151/2015.
2. E' nominata/o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , su indicazione dell'organo designato dalla Presidente, chiamato ad accertare dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa.).
- 3) Svolge funzione di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari opportunità e di non discriminazione per donne e uomini nel lavoro.
- 4) Nell'esercizio delle proprie funzioni è un pubblico ufficiale con obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui viene a conoscenza.

- 5) La Consiglieria /Il Consigliere di Parità è un organismo di garanzia e vigilanza nel rispetto della legislazione di parità.
- 6) Le sue funzioni sono rivolte:
  - all'attuazione dei principi di pari opportunità e non discriminazione, in ambito lavorativo;
  - alla tutela e sostegno alle lavoratrici e lavoratori che hanno subito discriminazioni di genere sul luogo di lavoro;
  - a promuovere "azioni positive" volte a garantire pari opportunità nell'accesso al lavoro, nella formazione, nell'avanzamento di carriera e volte a favorire l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali.
- 7) L'ufficio della Consiglieria di Parità/ Consigliere di Parità opera in collegamento ed in collaborazione con l'Amministrazione, al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione della normativa di parità e promuove azioni di garanzia contro le discriminazioni e le violenze di genere sui luoghi di lavoro.

## **TITOLO VI**

### **ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO**

#### **Capo I- ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

##### **ART. 62**

###### **Autonomia amministrativa**

- 1) Il Libero Consorzio comunale ha autonomia amministrativa ed organizzativa, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, dal presente Statuto e dalle norme regolamentari dell'Ente.
- 2) Con un apposito regolamento, o anche attraverso più norme regolamentari di competenza del Presidente, l'Ente disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
- 3) Il Regolamento disciplina gli uffici ed i servizi al fine di assicurare la migliore qualità degli stessi, valorizzando il personale, sviluppando le risorse al proprio interno, secondo i principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché di imparzialità, trasparenza, flessibilità, economicità e professionalità.
- 4) Il Regolamento disciplina l'attribuzione delle funzioni di direzione per l'attribuzione degli obiettivi fissati dagli organi istituzionali, stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra Segretario Generale e dirigenti.

- 5) Il Regolamento determina l'organizzazione delle strutture operative addette allo svolgimento delle varie funzioni del libero consorzio, secondo la programmazione dell'Amministrazione, nonché la dotazione organica in base alla programmazione triennale del fabbisogno del personale.
- 6) Il Regolamento deve prevedere le modalità di accesso ai posti previsti nella dotazione organica, e le procedure relative alla materia concorsuale, nonché le modalità di conferimento degli incarichi a tempo determinato da parte del Presidente del Libero consorzio.

### **Art. 63**

#### **Organizzazione del personale**

- 1) Il rapporto di lavoro dei dipendenti provinciali è disciplinato e regolato, rispettivamente, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia e secondo le norme C.C.N.L..
- 2) Il Libero Consorzio favorisce l'elevazione della professionalità del personale attraverso programmi di formazione ed aggiornamento.

### **Art. 64**

#### **Sanzioni disciplinari e responsabilità**

- 1) Per quanto attiene alle responsabilità, alle sanzioni disciplinari, ai relativi procedimenti ed all'Ufficio procedimenti disciplinari, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme regolamentari.

### **Art. 65**

#### **Obiettori di coscienza e Servizio Civile**

- 1) Il Libero Consorzio può procedere alla stipula di convenzioni con l'organismo preposto al servizio civile per ottenere il distacco di obiettori di coscienza che hanno optato per il servizio sostitutivo civile e l'assegnazione di cittadini che hanno richiesto l'ammissione al servizio civile volontario.
- 2) I soggetti di cui al comma precedente saranno impiegati con le modalità e per le finalità previste dalla normativa in materia.

## **Art. 66**

### **Dirigenza**

- 1) La dirigenza della Provincia è composta dal Segretario Generale e dai dirigenti.
- 2) Alla dirigenza, nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, in attuazione delle direttive del Presidente, compete l'esercizio di funzioni gestionali per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, da esercitarsi con le modalità stabilite dai regolamenti.

## **Art. 67**

### **Segretario Generale**

- 1) Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente del libero Consorzio, da cui dipende funzionalmente, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- 2) In particolare:
  - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coadiuva l'attività;
  - b) svolge funzioni di consulenza in ordine all'elaborazione di programmi, all'adozione di progetti e criteri generali di organizzazione degli uffici, nonché all'adozione di atti normativi;
  - c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle sedute del Presidente nelle quali adotta delibere presidenziali, del Consiglio Provinciale dell'Assemblea, coordinando il lavoro di verbalizzazione;
  - d) verifica l'attuazione dei programmi definiti e dei provvedimenti adottati dagli organi istituzionali, accertandone l'esecuzione conforme da parte dei Dirigenti responsabili, con poteri sostitutivi in caso di inerzia degli stessi, previa informazione al presidente;
  - e) esercita le funzioni di controllo interno in linea con le disposizioni regionali, al fine di garantire il funzionamento dell'ente secondo criteri di efficienza, efficacia e economicità dell'azione amministrativa,
  - f) provvede al rogito dei contratti nei quali ente è parte e ad autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente, con le limitazioni previste dalla legge,

- g) dirime i conflitti di competenza tra i Dirigenti, con propri atti;
- h) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso agli atti ed alle informazioni per il rispetto del regolamento in materia; esercita il potere sostitutivo connesso al diritto di accesso civico;
- i) esercita la funzione di Responsabile della Trasparenza e dell'Anticorruzione
- j) certifica la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio del Libero Consorzio, ed ha i poteri di certificazione e attestazione degli altri atti dell'Ente;
- k) Svolge, altresì, tutte le altre funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, nonché quelle conferite dal Presidente.

## **ART. 68**

### **IL Vice Segretario generale**

- 1) Il Presidente della Provincia, secondo le norme del regolamento degli uffici e dei servizi, può attribuire le funzioni di Vice Segretario Generale ad uno dei dirigenti di strutture amministrative dell'Ente che risulti in possesso dei necessari requisiti culturali e professionali. L'incarico può essere conferito per un periodo non superiore al mandato del Presidente.

## **ART. 69**

### **I Dirigenti**

- 1) La direzione delle unità organizzative, secondo i criteri e le norme dettati dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, è attribuita ai Dirigenti dell'Ente, in conformità all'assetto organizzativo dello stesso.
- 2) La ripartizione tra gli ambiti di competenza degli organi di governo e quelli di competenza della Dirigenza è definita dalla normativa di legge e dal regolamento.
- 3) Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono attribuiti e revocati dal Presidente secondo criteri di competenza professionale, tenendo conto delle attitudini e delle capacità personali del singolo dirigente ed in relazione alle caratteristiche delle attività e dei programmi da realizzare.
- 4) Il Presidente può procedere alla copertura dei posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, mediante contratti a tempo determinato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, eventualmente anche a personale dipendente in possesso dei requisiti necessari per l'accesso dall'esterno ai posti medesimi.

- 5) Il Regolamento stabilisce le procedure per il conferimento degli incarichi ed i requisiti da richiedere ai candidati.

## **ART. 70**

### **Responsabilità dei Dirigenti**

- 1) I dirigenti sono direttamente ed esclusivamente responsabili, del raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente ed in conformità ai piani esecutivi di gestione predisposti ed approvati dal Presidente, della correttezza amministrativa e della efficienza amministrativa delle unità organizzative cui sono preposti.
- 2) Il Regolamento stabilisce, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa contrattuale nazionale ed integrativa, le modalità ed i criteri per la valutazione dei risultati dell'attività dei Dirigenti.

## **TITOLO VII**

### **ORDINAMENTO FINANZIARIO CONTABILE**

### **E CONTROLLI INTERNI**

## **ART.71**

### **Ordinamento Finanziario**

- 1) L'ordinamento finanziario dell'Ente è riservato alla Legge, nell'ambito della finanza pubblica

## **ART.72**

### **Finanza Locale del Libero consorzio**

- 1) Il Libero Consorzio, nell'ambito della finanza pubblica, ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite
- 2) I trasferimenti erariali devono essere destinati prioritariamente a garantire i servizi locali indispensabili, con particolare riferimento a quelli riguardanti il mantenimento in buono stato di conservazione dei beni immobili di uso pubblico, per natura e per destinazione



- 3) Le entrate fiscali derivanti da imposte proprie e da addizionali o compartecipazioni ad imposte erariali e/o regionali, oltre che integrare la contribuzione erariale per la erogazione dei servizi pubblici indispensabili, devono essere destinate al finanziamento dei servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità.
- 4) L'Ente può determinare, per i servizi pubblici, tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, in modo anche non generalizzato, seguendo criteri di economicità.
- 5) Le spese per funzioni attribuite dalla Regione al Libero Consorzio sono finanziate dalla stessa Regione.

### **Art. 73**

#### **Demanio e Patrimonio**

- 1) Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'Ente dispone di beni demaniali e beni patrimoniali.
- 2) Il Presidente sovrintende all'attività di conservazione e di gestione del patrimonio provinciale, assicurando, attraverso apposito Ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.
- 3) Il Regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
- 4) Il riepilogo dell'inventario è allegato al bilancio di previsione annuale. Il conto del patrimonio fa parte del rendiconto della gestione.

### **Art. 74**

#### **Concessione in uso dei beni del libero consorzio ed alienazione dei beni patrimoniali**

- 1) Un'apposita regolamentazione disciplina, nel rispetto delle norme di legge, la concessione in uso di beni e l'alienazione di beni appartenenti al patrimonio dell'Ente

## **Art.75**

### **Ordinamento contabile**

- 1) L'ordinamento contabile dell'Ente è riservato alla legge dello Stato.
- 2) La disciplina della contabilità è regolata da apposito regolamento di contabilità, che applica i principi contabili stabiliti dalla legge, con le modalità organizzative corrispondenti alle esigenze dell'Ente.

## **Art. 76**

### **Bilancio e programmazione finanziaria**

- 1) Il libero Consorzio delibera il bilancio ed attua la programmazione finanziaria, secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità.

## **TITOLO VIII**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

## **Art. 77**

### **ADOZIONE DEI REGOLAMENTI**

- 1) Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto il Libero Consorzio provvede all'adeguamento o all'approvazione dei regolamenti attuativi delle norme in esso previste. Il regolamento del Consiglio è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto..
- 2) Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi i regolamenti vigenti alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto, in quanto compatibili con le leggi vigenti

## **Art. 78**

### **RINVIO E RINVIO DINAMICO**

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle disposizioni statali del Dlgs.n.267/2000, alla legge statale n.56/2014,in quanto compatibili,

alle disposizioni regionali dell'O.R.E.L., alla L.R. n.15/2015 e ss.mm.ii., , nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia, in quanto applicabili.

- 2) Le norme del presente statuto si intendono modificate per effetto di sopravvenute vincolanti norme statali e regionali.
- 3) In tal caso, in attesa della formale modifica del presente Statuto, si applica la normativa contenuta nella legge sopraordinata.

### **Art. 79**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

- 1) Il presente Statuto, successivamente all'approvazione da parte dell'Assemblea dei sindaci è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione, pubblicato nell'albo pretorio on-line dell'Ente per 30 giorni consecutivi e, corredato dalla certificazione delle avvenute pubblicazioni , è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
- 2) Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio. Il Segretario generale appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione di entrata in vigore.
- 3) Successivamente alla sua entrata in vigore, lo Statuto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Statuto e Regolamenti".